

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4102

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STERPA, BOZZI, SERRENTINO,

Presentata il 23 ottobre 1986

Nuova disciplina degli obblighi dei figli nei confronti dei genitori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le profonde trasformazioni avvenute nel nostro Paese (trasformazioni di ogni genere: di tipo culturale, sociale, economico, urbanistico) hanno certamente inciso sulla tradizionale struttura della famiglia. Non è qui il caso di soffermarci sui molti aspetti positivi di queste trasformazioni. Qui a noi interessa un aspetto la cui importanza non può sfuggire, ed è la condizione degli anziani. Indubbiamente le molte trasformazioni avvenute hanno provocato lacerazioni, appunto, nella struttura familiare, creando situazioni sempre più difficili per gli anziani, anche nei casi in cui questi hanno dei figli e quindi in teoria potrebbero fruire del loro sostegno.

A volersi soffermare soltanto sulle conseguenze del processo di urbanizzazione,

che in questi ultimi anni in verità si va interrompendo, è accaduto per esempio che le esigenze economiche hanno indotto molti figli a lasciare i genitori nei paesi di origine per raggiungere le città; per altro verso, l'organizzazione dei centri urbani ha limitato, per la sua stessa natura, la possibilità che i figli diano personalmente sostegno ai propri genitori, contribuendo così alla crescente emarginazione degli anziani. A ciò si aggiunga che il contesto urbano ha indebolito e indebolisce vieppiù, culturalmente e materialmente, vincoli con la famiglia di origine; il tutto, peraltro, in un momento di crisi generale del valore « famiglia ».

In queste condizioni — lo dimostrano episodi e fatti di ogni giorno — si registrano convinzioni e comportamenti dei

figli che spesso penalizzano il genitore anziano, negandogli quel conforto affettivo e materiale che invece gli spetta.

A noi pare che sia giunto il momento di prestare attenzione alla figura del genitore anziano, quale nuovo soggetto debole della società italiana: un soggetto i cui problemi si vogliono tenere distinti, in questa sede, da quelli dell'anziano in generale, in relazione alla peculiarità dello *status* di genitore, rivisto nell'ambito dell'ordinamento giuridico ed affettivo della famiglia, in particolare riferimento al rapporto con i figli.

Non v'è, pensiamo, chi non convenga che ripugna alla comune coscienza civile ed umana constatare come tanto spesso il genitore anziano sia di fatto abbandonato a sé stesso, e non abbia dai figli un congruo sostegno. Di qui la necessità che il legislatore si faccia carico, seppur con ritardo, della condizione del genitore anziano; e perciò, ancor prima di prevedere nuove forme di assistenza pubblica, o di sollecitare una migliore realizzazione di quelle presenti, è necessario adeguare la disciplina dei rapporti tra figlio e genitore anziano, allo stato — come si vedrà — alquanto sperequata ai danni del genitore.

* * *

L'attuale disciplina dei diritti e degli obblighi relativi al rapporto tra genitore e figlio, è delineata dall'articolo 30 della Costituzione, dalle disposizioni di cui agli articoli 147, 261, 277, 283, 290, 391 e 433 del codice civile, e norme connesse, nonché dall'articolo 570 del codice penale.

Da tale disciplina, integrata dalla giurisprudenza di legittimità, si desume che l'ordinamento impone al genitore i seguenti obblighi:

a) mantenere, istruire ed educare i figli (legittimi, naturali, legittimati o adottivi) fino alla maggiore età (articoli 30 della Costituzione; 147, 261, 277, 283 e 290 del codice civile; legge 4 maggio 1983, n. 184);

b) mantenere i figli anche oltre la maggiore età, fino a che questi non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze con una appropriata collocazione in seno al corpo sociale, sempre che i medesimi non versino in colpa per non essersi posti in condizione o essersi rifiutati di procurarsi un proprio reddito mediante l'espletamento di attività lavorativa, e non vivano in altri nuclei familiari o comunità (vedi per tutte Corte di cassazione, Sezione I, sentenza n. 5874 del 7 novembre 1981);

b) prestare gli alimenti ai figli (legittimi, legittimati, naturali od adottivi), nel caso in cui questi versino in stato di bisogno (articolo 433 del codice civile).

Quanto ai figli, le richiamate disposizioni impongono i seguenti obblighi:

1) rispettare i genitori e contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa (articolo 315 del codice civile);

2) prestare gli alimenti ai genitori nei casi di legge (articolo 433 del codice civile).

I genitori vedono poi sanzionata dall'articolo 570 del codice penale la sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà; mentre sia per i genitori che per i figli è prevista dal medesimo articolo la sanzione nei casi in cui essi facciano mancare, rispettivamente ai discendenti e agli ascendenti, i mezzi di sussistenza.

Ora, dalla disciplina sommariamente esposta si rileva che sussiste una sperequazione di trattamento tra genitori e figli in relazione a situazioni pressoché assimilabili.

In primo luogo, infatti, alla posizione di soggetto debole del figlio (presunta sino alla maggiore età), corrisponde un triplice obbligo dei genitori (mantenere, istruire, educare); mentre, allorquando è il genitore a divenire in ipotesi soggetto debole (se anziano, malato, o comunque sofferente nel corpo o nello spirito), compete al figlio adulto non convivente il

mero ed eventuale obbligo di prestare gli alimenti in caso di bisogno. Tuttavia, ben altra portata ha, rispetto all'obbligo di garantire gli alimenti, l'impegno del genitore di mantenere il figlio (impegno senza dubbio più gravoso e complesso), e di istruirlo ed educarlo (prestando tutta una serie di attività continuative ed onerose, protratte per anni, con personale sacrificio, non solo economico). Per non dire del fatto che l'obbligazione alimentare ha come presupposto lo stato di bisogno, e si esaurisce nel garantire il necessario alla vita dell'alimentato, avuto riguardo alla sua posizione sociale; mentre l'obbligo al mantenimento del figlio si esplica di norma offrendo più del necessario, a prescindere dallo stato di bisogno del figlio. E si consideri, infine, incidentalmente, che la situazione economica degli anziani è oggi sempre più difficile per la compressione dei redditi da pensione, che pone gli anziani medesimi in situazioni economiche spesso al limite della povertà sostanziale.

In secondo luogo, l'attuale disciplina, sulla base di criteri obiettivi, individua dei momenti della vita in cui il discendente necessita tutela particolare (e cioè fino alla maggiore età); mentre non considera meritevole di tutela particolare alcuna fase della vita del genitore, nonostante che in età avanzata la posizione personale e sociale del genitore stesso tenda obiettivamente a indebolirsi, e necessiti vieppiù di sostegno esterno, umano e materiale.

In terzo luogo, la normativa vigente è tale per cui allorché viene meno la tutela del figlio quale soggetto presuntivamente e istituzionalmente debole in quanto di minore età, non cessa l'obbligo del genitore al mantenimento, in relazione ad una accertata debolezza di fatto (incapacità non colpevole del figlio maggiorenne di soddisfare le proprie esigenze con una appropriata collocazione sociale). Al contrario, in presenza di una situazione obiettiva di debolezza del genitore (per ragioni di età, di salute, o altro), non scatta alcun obbligo per il figlio maggiorenne, oltre il già richiamato e limitato

obbligo alimentare, ove ne ricorrano i presupposti.

Inoltre, l'ordinamento impone al genitore l'obbligo di educare i figli, e cioè di sostenerli nel loro progressivo inserimento sociale e nella loro crescita umana: un obbligo per sua natura a contorni indefiniti e indefinibili, ma a forte componente personale. Al contrario, l'ordinamento nulla dice quanto al dovere che ciascuno figlio ha, secondo la comune coscienza, di confortare nello spirito i genitori nel difficile cammino della vecchiaia, un cammino sicuramente più duro di quello della crescita del giovane. Certo, l'obbligo di educazione che compete al genitore non trova sanzione allorché non viene rispettato in tutta la sua complessiva portata: eppure l'ordinamento lo prevede, e ciò facendo indica una strada, stabilisce un valore, incidendo per ciò stesso nella cultura e nella vita della nostra società. Parimenti, l'ordinamento dovrebbe recepire in norme precettive, inevitabilmente non sanzionate, l'obbligo del figlio di confortare e sostenere il genitore negli anni dell'età avanzata; obbligo corrispondente a quello del genitore stesso di dare al giovane discendente la necessaria educazione, innanzitutto umana.

Da quanto sin qui brevemente esposto, appare pressante l'esigenza di ristabilire un equilibrio normativo nella materia in questione, affinché il cittadino, e ancor prima l'uomo, sia giustamente tutelato nelle varie fasi del suo essere individuo sociale calato in una famiglia: il figlio di oggi è il genitore di domani; ed oggi come domani si tratta di un individuo che l'ordinamento deve saper accompagnare e tutelare nei momenti difficili della sua esistenza.

* * *

Nel merito degli articoli della presente proposta di legge, si osserva innanzitutto che con gli articoli 1, 2 e 3, si intendono inserire nel codice civile alcune disposizioni integratrici della disciplina degli obblighi dei figli nei confronti dei genitori.

In particolare, con l'articolo 1 si propone l'inserimento di una norma per cui il figlio (legittimo, legittimato, naturale o adottivo) è tenuto a contribuire economicamente al mantenimento dei genitori ultrasessantenni, allorché questi, pur non versando in stato di bisogno, risultino non in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita: si tratta di individuare una sorta di « minore età » dell'anziano, in relazione alla quale prevedere un allargamento degli obblighi economici incombenti sul discendente, in conformità alla volontà di riequilibrare tali obblighi a quelli propri del genitore nei confronti del figlio. Si noti che il riferimento contenuto nella norma alle personali capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, riproduce quanto previsto nell'articolo 147 del codice civile, circa l'obbligo dei genitori di « tirar su » i figli rispettando le loro caratteristiche personali.

Al secondo comma del medesimo articolo 1, si impegnano altresì i figli a prestare assistenza materiale ai genitori ultrasessantenni, personalmente o a mezzo terzi, in nome di quei principi di solidarietà cui non è possibile venir meno in rapporti di parentela sì intimi come quelli tra genitori e figli.

Al terzo comma dello stesso articolo 1 si dispone poi l'impegno, a forte contenuto etico, per cui i figli risultano tenuti a prestare conforto non materiale ai genitori ultrasessantenni, nei casi in cui questi ultimi si trovino in obiettiva situazione di isolamento sociale a loro non imputabile: si intende con tale disposizione postulare normativamente un valore ed una indicazione etica, in relazione alla capacità di impulso e di stimolo culturale e sociale che l'ordinamento ha nei confronti della collettività nazionale.

Con gli articoli 2 e 3 si disciplinano poi le materie dell'inadempimento dei doveri dei figli e del concorso negli oneri in caso di più discendenti, conformandosi in linea di massima ai principi vigenti in materie analoghe.

Con gli articoli 4 e 5 si prevede poi esplicitamente l'assunzione dei doveri propri dei figli legittimi, così come individuati nei precedenti articoli, anche in capo ai figli naturali e legittimati. Resta inteso, a fini di corretta interpretazione, che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale, di cui all'articolo 277 del codice civile, produce gli effetti del riconoscimento anche in ordine a quanto disposto dall'articolo 261 del codice civile. Così come la legittimazione per provvedimento del giudice, di cui all'articolo 290 del codice civile, produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio anche con riguardo al previsto articolo 148-bis. E parimenti l'adozione, di cui alla normativa speciale, comporta l'assunzione dello stato di filiazione legittima in relazione a tutto quanto previsto nel presente progetto di legge. In tal senso perciò i vari *status* di figlio restano equiparati ai fini di quanto stabilito nella presente proposta.

Con l'articolo 6, infine, viene sostituito il primo comma dell'articolo 570 del codice penale, al fine di sanzionare penalmente l'atto del venir meno agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di genitore o di figlio, eliminando alcuni riferimenti della fattispecie penale attualmente vigente (che al momento attuale appaiono eticamente e culturalmente superati, oltre che capaci di dar luogo a interpretazioni non univoche), ed inserendo espressamente il figlio tra i soggetti destinatari della norma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 148 del codice civile è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 148-bis. — (*Obblighi dei figli verso i genitori ultrasessagenari*). — 1. Le persone di cui al numero 2) dell'articolo 433 che siano maggiorenni sono obbligate, in proporzione alle loro sostanze ed ai loro redditi, a contribuire economicamente al mantenimento dei genitori ultrasessagenari, allorché questi, pur non versando in stato di bisogno, risultino non in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita, da valutarsi con riguardo alla posizione sociale di spettanza e alle personali capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, sempreché la situazione economica dei medesimi non derivi dalla loro ingiustificata inattività ovvero dalla cattiva gestione del loro patrimonio agli stessi imputabile. L'obbligazione è autonoma e alternativa a quella alimentare.

2. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a prestare assistenza ai genitori ultrasessagenari, personalmente o a mezzo di terzi nei limiti delle proprie possibilità, ogniqualvolta i medesimi, per ragioni di età o di salute, o per qualsiasi impedimento, risultino bisognosi di assistenza materiale.

3. Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti, ove richiesti, e nei limiti delle loro possibilità, a prestare personalmente assistenza morale ai genitori ultrasessagenari, nei casi in cui questi ultimi si trovino in obiettiva situazione di isolamento sociale, a loro non imputabile ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 148-bis del codice civile, inserito dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 148-ter. — (*Inadempimento dei doveri dei figli*). — 1. In caso di ina-

dempimento degli obblighi a contenuto economico di cui all'articolo 148-bis, il presidente del tribunale, su istanza del genitore, sentite le parti e assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi degli obbligati, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente al genitore beneficiario.

2. Al decreto, da notificarsi a cura dell'interessato, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai decreti di ingiunzione di pagamento previste dal codice di procedura civile.

3. Le parti possono chiedere in ogni tempo con ricorso la modificazione e la revoca dei provvedimenti. Il tribunale provvede in camera di consiglio sentite le parti ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 148-ter del codice civile, inserito dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 148-quater. — (Concorso negli oneri da parte dei figli). — 1. Nel caso di più figli, ognuno deve adempiere le obbligazioni a carattere economico previste all'articolo 148-bis in proporzione alle rispettive sostanze e ai rispettivi redditi. Ove i figli non siano in grado di sopportare l'onere, in tutto o in parte, la relativa obbligazione è posta a carico degli altri discendenti.

2. Gli obblighi a carattere non economico incombono indistintamente e autonomamente su ciascun figlio, fatta salva la possibilità di accordo tra i figli stessi per prestare continuativamente ma disgiuntamente conforto o assistenza ai genitori nei casi di legge.

3. In caso di inadempimento degli obblighi a carattere economico gravanti sui figli, il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, sentite le parti e assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente al ge-

nitore o a chi sopporta le spese a favore del medesimo a termini dell'articolo 148-bis.

4. Al relativo decreto si applica quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 148-ter ».

ART. 4.

1. L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 261. — (*Diritti e doveri derivanti dal riconoscimento*). — 1. Il riconoscimento comporta l'assunzione da parte del genitore e l'imputazione in capo al figlio di tutti i diritti e di tutti i doveri propri del rapporto tra genitori e figli legittimi ».

ART. 5.

1. L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — (*Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio*). — 1. I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti ed i doveri dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio ».

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 570 del codice penale è così sostituito:

« Chiunque si sottrae, anche mediante atti simulati o fraudolenti, agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, di genitore o di figlio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 40.000 a lire 200.000 ».